

XVII legislatura

A.S. 2754:

**"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 20
febbraio 2017, n. 14, recante
disposizioni urgenti in materia di
sicurezza delle città"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Marzo 2017

n. 169



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «A.S. 2754: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL169, marzo 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articoli 1-5 (Collaborazione interistituzionale per la sicurezza integrata e la sicurezza urbana).....	1
Articolo 6 (Comitato metropolitano).....	3
Articolo 7 (Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte)	4
Articolo 8 ((Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).).....	7
Articolo 9 (Misure a tutela del decoro di particolari luoghi).....	7
Articolo 10 (Divieto di accesso).....	8
Articolo 11 (Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili).....	9
Articolo 12 (Disposizioni in materia di pubblici esercizi)	10
Articolo 12-bis (Sospensione della licenza degli esercizi di vicinato).....	10
Articolo 13 (Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi).....	11
Articolo 14 (Numero Unico Europeo 112).....	11
Articolo 15 (Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali)	12
Articolo 16 (Modifica all'articolo 639 del codice penale)	12
Articolo 16-bis (Parcheggiatori abusivi)	13
Articolo 17 (Clausola di neutralità finanziaria).....	13

PREMESSA

L'A.S. 2754 reca la conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, approvato dalla Camera dei deputati il 16 marzo 2017.

Si segnala che non è ancora pervenuta la RT aggiornata ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Articoli 1-5

(Collaborazione interistituzionale per la sicurezza integrata e la sicurezza urbana)

L'articolo 1 definisce l'oggetto della sezione I del decreto, dedicata alla sicurezza integrata. Nel corso dei lavori alla Camera dei deputati è stato inserito all'articolo 1 il comma 2-bis che prevede che concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232/2016.

L'articolo 2 specifica che le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, adottate con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati sono stati specificati i settori di intervento, individuati nello: scambio informativo tra polizia locale e forze di polizia presenti sul territorio; interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con quelle delle forze di polizia; regolamentazione per l'uso comune di sistemi di sicurezza tecnologica per il controllo delle aree e delle attività a rischio; aggiornamento professionale integrato per operatori di polizia locale e forze di polizia.

Inoltre, è stato altresì previsto che le linee generali tengano conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socioculturale delle aree interessate.

L'articolo 3 prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.

Le regioni e le province autonome possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.

Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, anche finalizzati al loro rafforzamento nelle zone di disagio e di maggiore criticità, tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione dei predetti accordi.

Infine, si prevede che gli strumenti e le modalità di monitoraggio dell'attuazione dei predetti accordi siano individuati dallo Stato e dalle regioni e province autonome, anche in sede di Conferenza unificata.

Gli articoli 4 e 5 aprono la Sezione II dedicata alla sicurezza urbana, da perseguire attraverso interventi di:

- riqualificazione anche sociale, culturale e urbanistica e il recupero delle aree o dei siti degradati;
- eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale;
- prevenzione della criminalità ed in particolare di tipo predatorio (c.d. "street crime", relativa a reati ad alto tasso di allarme sociale quali furti e rapine);

- promozione della cultura del rispetto della legalità;
- affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

Lo Stato, regioni e enti locali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, concorrono, anche con azioni integrate, alla realizzazione della sicurezza urbana.

L'articolo 5 indica i patti per l'attuazione della sicurezza urbana sottoscritti dal prefetto e il sindaco, quali mezzi per individuare concretamente gli interventi da mettere in campo per la sicurezza urbana. Gli obiettivi prioritari da perseguire con i patti per la sicurezza urbana sono:

- la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio;
- la promozione e tutela della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita;
- la promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane con determinate caratteristiche da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'articolo 9, comma 3;
- la promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Viene autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con decreto ministeriale sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle predette risorse.

La RT premette che dall'attuazione del provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di un impianto a carattere prevalentemente ordinamentale che ammette, nell'ambito di un modello di governance "multilivello", l'esistenza di uno spazio giuridico orizzontale nel quale interagiscono, con strumenti e legittimazioni distinte, soggetti giuridici diversi, tra cui anche gli enti locali ed il Sindaco che, per interventi emergenziali di "sicurezza situazionale" legati al degrado urbanistico o all'affievolimento dei livelli di coesione sociale del proprio territorio, può agire direttamente quale rappresentante della comunità locale.

Con riferimento all'articolo 3 la RT evidenzia che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività previste costituiscono mere facoltà che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno svolgere con le risorse destinate dalle stesse ai citati fini, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

Relativamente all'articolo 5 la RT sottolinea che la norma si limita a prevedere la possibilità di contribuzione da parte degli enti locali, nei limiti delle disponibilità di bilancio dei medesimi enti.

La nota di risposte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato presentata alla Camera dei deputati, relativamente agli articoli da 1 a 5, ribadendo la natura ordinamentale e programmatoria delle disposizioni, afferma che le attività e gli interventi posti in essere dai soggetti istituzionali coinvolti saranno svolti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio

Al riguardo, al fine di verificare la condizione che le attività e gli interventi posti in essere dai soggetti istituzionali coinvolti dalle presenti disposizioni possono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio appare utile che siano fornite ulteriori informazioni circa l'entità delle risorse umane, strumentali e finanziarie coinvolte dal provvedimento, senza che si determini un detrimento di talune risorse per le altre finalità previste a legislazione vigente.

Inoltre, andrebbe chiarito se dall'installazione dei sistemi di sorveglianza, in quanto finanziati a valere su risorse in conto capitale, discendano solamente spese in conto capitale. Infatti, al fine di escludere una dequalificazione della spesa andrebbe chiarito se le spese per la manutenzione e la gestione dei suddetti impianti di videosorveglianza siano a carico dei bilanci dei comuni, escludendo quindi la possibilità di un loro finanziamento con le risorse previste dalla presente disposizione. A tale proposito, si evidenzia comunque che le spese di manutenzione e gestione successive al 2019 non sono finanziate per cui esse ricadranno sui bilanci dei comuni ovvero non saranno sostenute con il rischio che i sistemi installati non siano più in funzione.

Articolo 6 ***(Comitato metropolitano)***

L'articolo 6 istituisce il Comitato metropolitano dedicato all'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana. Il Comitato è copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, e vi fanno parte, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati. Possono inoltre essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato i soggetti pubblici o privati dell'ambito territoriale interessato. Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

La RT ribadisce che l'istituzione del comitato non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che eventuali ulteriori spese di funzionamento del comitato sono finanziate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La nota di risposte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato presentata alla Camera dei deputati conferma quanto asserito nella RT in quanto la presenza alle riunioni

del comitato non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le eventuali spese di funzionamento del comitato saranno fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda i rimborsi spese ai componenti del Comitato, la nota fa presente che tali spese troveranno copertura nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, atteso che nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati la disposizione è stata integrata con l'esclusione dei rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni del comitato, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 7

(Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte)

Il comma 1 prevede che, nell'ambito delle linee guida sulle politiche di sicurezza e dei patti locali per la sicurezza urbana, possono essere individuati obiettivi specifici, destinati all'incremento dei servizi di controllo del territorio e alla valorizzazione del territorio.

Per garantire il necessario sostegno logistico e strumentale alla realizzazione di tali obiettivi possono essere coinvolti enti pubblici economici e non e soggetti privati. In ogni caso, resta ferma la finalità pubblica dell'intervento.

Il comma 1-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, dispone che gli accordi e i patti possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati. A decorrere dall'anno 2018 i comuni possono deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ai citati accordi o patti.

Il comma 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 439, della legge n. 296 del 2006, attribuisce la facoltà al Ministro dell'interno e, per sua delega, ai prefetti, di stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini. Per tali contribuzioni non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge n. 266/2005, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005.

Inoltre, si prevede che gli enti locali possano stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Il comma 2-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, dispone che negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (per il 2017: 80 per cento della spesa del personale cessato nell'anno precedente; 100 per cento dal 2018), alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e

562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296¹. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208².

I commi da 2-ter a 2-sexies, inseriti dalla Camera dei deputati, dispongono in merito all'equo indennizzo e al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio nei confronti del personale della polizia locale. Agli oneri valutati in 2,5 mln di euro annui a decorrere dal 2017 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Si stabilisce che con decreto ministeriale vengano stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefici in esame. Inoltre, si dispone che le commissioni deputate agli accertamenti delle condizioni per l'equo indennizzo e il rimborso delle spese operino nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Infine, viene inserita una apposita clausola di salvaguardia (riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno) nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'andamento degli oneri in esame rispetto alle previsioni di spesa.

La RT, ricollegandosi a quanto asserito all'articolo 3 conferma anche per tale disposizione l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per le attività che potranno svolgere lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse destinate dagli stessi ai citati fini, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

La nota di risposte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato presentata alla Camera dei deputati dopo aver confermato l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 439, della legge n. 296 del 2006, afferma che per effetto del richiamo alla citata disposizione, alle entrate derivanti dai contributi versati a sostegno di tali iniziative, non si applicherebbero i limiti alla riassegnazione di risorse affluite all'entrata del bilancio, in deroga alla previsione di cui all'articolo 1, comma 46, della legge finanziaria per il 2006. Secondo la RGS la deroga non è suscettibile di determinare oneri a carico del bilancio statale per le maggiori spese correnti connesse all'integrale riassegnazione delle predette entrate, sia perché la norma ricalca sostanzialmente talune previsioni già vigenti, introdotte per finalità coerenti e con modalità di applicazione analoghe a quelle di cui alla norma in esame, rispettivamente dall'articolo 1, comma 439 della legge n. 296 del 2006 e dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013, sia in quanto, nei casi in questione, la maggiore spesa correlata alla mancata applicazione del limite alla

¹ Il comma 557 della legge finanziaria 2007 prevede per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno che assicurino la riduzione delle spese di personale, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali

Il comma 562 della legge finanziaria 2007 prevede per i medesimi enti che le spese di personale, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

² Il comma 228 della legge di bilancio 2016 prevede che gli enti locali possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti a determinate condizioni).

riassegnazione alle entrate sarà comunque effettuata, come espressamente chiarito dall'ultimo periodo del citato comma 439 della legge finanziaria 2007, nei limiti delle risorse che effettivamente affluiranno, in forza della contribuzione finalizzata alla realizzazione dei progetti in questione, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio: dette risorse costituiscono, in ogni caso, entrate nuove e aggiuntive, rispetto alla legislazione vigente, che, in assenza della previsione di cui all'articolo 7 in esame, non sarebbero state acquisite al bilancio, con la conseguenza che la loro integrale riassegnazione alla spesa, in deroga al limite di cui all'articolo 1, comma 46, della legge finanziaria per il 2006, risulta neutrale sotto il profilo finanziario.

Al riguardo, alla luce di quanto chiarito dalla nota del Dipartimento della RGS andrebbe assicurato che la neutralità finanziaria della norma in esame sia assicurata anche sotto il profilo temporale e, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti di cassa.

Con riferimento alla facoltà di assumere personale di polizia locale da parte dei comuni, atteso che non si deroga al vincolo del pareggio di bilancio, non ci sono osservazioni da formulare. A tale proposito, si ricorda che al limite alle assunzioni fissato dal comma 228 della legge di stabilità 2016, qui derogato prevedendosi che non rilevino nel limite le cessazioni del personale di polizia locale, la RT associava sì conseguenti risparmi per spesa per redditi stimabili in circa 107 mln per l'anno 2017, 360 mln per l'anno 2018 e 506 mln dall'anno 2019, ma tuttavia statuiva che tali risparmi rimangono nelle disponibilità delle singole amministrazioni a miglioramento dei saldi di bilancio. Pertanto, i comuni che vorranno procedere alle assunzioni in esame dovranno poi compensare con altre voci le maggiori spese in modo da confermare i saldi di bilancio previsti.

Analogamente, con riferimento alla possibilità dei comuni di deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti individuati dalla presente disposizioni, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che si tratta di una mera facoltà dei comuni e che i benefici potranno essere concessi qualora le amministrazioni interessate abbiano la disponibilità di risorse nel rispetto dei propri vincoli di bilancio.

Infine, relativamente ai commi da *2-bis* a *2-quinquies* che dispongono in merito all'equo indennizzo e al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio nei confronti del personale della polizia municipale, si segnala che è stata inserita in norma una apposita clausola di salvaguardia, venendosi a configurare in capo al personale della polizia municipale dei diritti soggettivi. Andrebbero comunque forniti i dati che hanno portato alla quantificazione degli oneri in 2,5 milioni di euro annui.

Con riferimento ai rimborsi delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefici in esame andrebbe assicurato che la neutralità finanziaria per tali enti sia garantita anche da un allineamento temporale tra il momento in cui vengono sostenute le spese da parte dei comuni e il momento in cui si realizza l'effettivo rimborso delle medesime spese.

Articolo 8

((Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).))

La norma apporta alcune modifiche agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico enti locali). In particolare viene modificato l'articolo 50, comma 5, prevedendo che il sindaco possa adottare ordinanze contingibili e urgenti anche al fine di superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Inoltre, inserendo il comma 7-bis all'articolo 50, viene previsto che il sindaco possa disporre, con ordinanza non contingibile e urgente e per un periodo fino a trenta giorni, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, per esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflussi rilevanti di persone, anche per specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7, della legge n. 241 del 1990 in materia di comunicazione di avvio del procedimento.

Si provvede a sostituire il comma 4-bis dell'articolo 54 nel quale viene previsto che i provvedimenti contingibili e urgenti concernenti l'incolumità pubblica siano diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione mentre quelli concernenti la sicurezza urbana siano diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

La RT non considera la norma

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9

(Misure a tutela del decoro di particolari luoghi)

La norma prevede il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, di una somma da euro 100 a euro 300 per coloro che impediscono l'accessibilità e fruizione delle aree interne delle infrastrutture pubbliche in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, si prevede per il trasgressore l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Si sanziona con la misura dell'allontanamento anche chi nei predetti spazi viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza, esercita il commercio abusivo e esercita l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo.

Si prevede l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle citate misure ad aree urbane dove si trovino scuole, plessi scolastici e siti universitari musei, ad aree monumentali e archeologiche o ad altri luoghi di cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici ovvero adibite a verde pubblico.

Si attribuisce la competenza all'adozione dei citati provvedimenti, salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, al sindaco del comune interessato e i proventi delle sanzioni sono destinate ad interventi di recupero del degrado urbano.

La RT oltre a descrivere la norma, afferma che dall'attuazione della disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la RT afferma che le infrazioni accertate e i proventi delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, con vincolo di destinazione per iniziative migliorative del decoro urbano mentre le somme corrisposte a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni del codice penale e del codice della strada previste al comma 2 restano attribuite all'Erario ed è disposto, ricorrendone le condizioni, il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.

Si rammenta che al successivo articolo 17, la RT afferma che dall'attuazione del presente decreto si attendono nuove entrate, non quantificabili, legate all'introduzione delle nuove fattispecie sanzionatorie, di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 6.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 10 ***(Divieto di accesso)***

L'articolo prevede che l'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9 commi 1 e 2, sia rivolto per iscritto, rechi le motivazioni per cui è stato adottato, abbia una efficacia di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e, in caso di violazione, comporti una sanzione amministrativa pecuniaria, applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai servizi socio-sanitari.

Nei casi di reiterazione di tali condotte e qualora da esse possa derivare pericolo per la sicurezza, il questore può disporre il divieto di accesso ad una o più delle aree individuate all'articolo 9, specificate nel provvedimento e individuando le modalità applicative del divieto compatibili con il destinatario dell'atto.

La durata del divieto è compresa tra i sei mesi e i due anni qualora le condotte siano commesse da soggetto condannato nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Nel caso in cui il responsabile sia soggetto minorenni, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Inoltre, in relazione a tale divieto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al DASPO nelle manifestazioni sportive.

Infine, in sede di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'articolo 9, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'imposizione del divieto di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.

Viene demandato ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri generali per il rafforzamento della cooperazione e l'accesso alle banche dati, tra le Forze dell'ordine e i Corpi e servizi di polizia municipale. Sempre con decreto del Ministro dell'interno sono definiti i livelli di accesso alle banche dati anche al fine di assicurare il rispetto dalla clausola di invarianza finanziaria.

Si ripristina fino al 30 giugno 2020 l'efficacia della disciplina sull'arresto in flagranza differita e sull'applicazione delle misure coercitive nei confronti degli imputati di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, la cui vigenza è scaduta il 30 giugno 2016.

Infine, si stabilisce che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario

alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. La presente disposizione ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020.

La RT oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che per effetto della più estesa afflittività del provvedimento questorile, è previsto che l'ordine di allontanamento sia sottoposto al giudizio di convalida da parte dell'Autorità giudiziaria ordinaria, che vi provvederà, secondo il modello previsto per il DASPO nelle manifestazioni sportive di maggiore durata. Secondo la RT, detta procedura, in quanto svolta avvalendosi delle risorse, umane e materiali, disponibili a legislazione invariata, non appare foriera di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento alla previsione di determinare con direttiva del Ministro dell'interno i criteri generali per rafforzare la cooperazione, informativa e operativa, tra Forze di polizia statali e Corpi e Servizi di polizia municipale, la RT afferma che tali attività di rafforzamento della cooperazione non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alle stesse si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La nota di risposte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato presentata alla Camera dei deputati conferma che le attività di rafforzamento della cooperazione saranno poste in essere senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato nella nota della RGS circa l'assenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica discendenti dalla presente disposizione appare comunque utile che siano forniti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione e senza che si determini un detrimento di talune risorse per le altre finalità previste a legislazione vigente.

Articolo 11

(Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili)

La norma prevede che il prefetto impartisca, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili.

Si stabilisce, altresì, che l'annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono state emanate le disposizioni di cui al comma 1, può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stata inserita la previsione che il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, possa dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, relativi al divieto di allaccio utenze e di partecipazione all'assegnazione di alloggi per gli occupanti abusivi di immobili o alloggi, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie.

La RT afferma che la norma, prevedendo attività istituzionali del Ministero dell'interno, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che per la sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, con riferimento alle modifiche apportate al decreto-legge 47/2014, posto che alle norme non erano stati associati risparmi, non ci sono osservazioni.

Articolo 12 ***(Disposizioni in materia di pubblici esercizi)***

L'articolo stabilisce che nelle ipotesi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del TUEL, in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, il questore può disporre la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni.

Con una novella all'articolo 14-ter, comma 2, della legge n. 125 del 2001, si estende la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla disposizione citata in caso di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto anche alle ipotesi di loro somministrazione.

Inoltre, è stata introdotta un'ulteriore modifica, alla seconda parte del citato articolo 14-ter, comma 2, che stabilisce, se il fatto è commesso più di una volta, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi. In base alla novella la sospensione può essere disposta per un periodo compreso tra quindici giorni e tre mesi.

La RT evidenzia che le norme prevedono interventi contro la “movida selvaggia”, con la possibilità di sospendere l'attività di pubblici servizi che si siano resi ripetutamente inottemperanti alle ordinanze dei Sindaci per gli orari dei pubblici esercizi e per la vendita di alcolici e superalcolici.

Dall'attuazione della norma non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 12-bis ***(Sospensione della licenza degli esercizi di vicinato)***

La norma, inserita alla Camera dei deputati, modifica l'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773/1931), che attribuisce al questore il potere di sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

In particolare, la novella estende il potere del questore di sospensione della licenza, attualmente rivolto ai pubblici esercizi, anche agli esercizi di vicinato, in presenza dei requisiti già stabiliti dalla vigente disposizione.

La RT non considera la norma

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 13

(Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi)

Le norme stabiliscono che, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici e sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in un pubblico esercizio dove si somministrano cibi o bevande, il questore può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

Il divieto non può avere durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque ed è disposto individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto.

In tali casi, il questore, nei confronti dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva, può altresì disporre una o più delle seguenti misure:

- obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
- obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
- divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
- obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.

Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei citati divieti si applica, con provvedimento del prefetto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

La RT afferma che le norme prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, suscettibili di produrre un incremento delle entrate dello Stato. La RT afferma, altresì, che dall'attuazione della disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa è garantita con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si rammenta che al successivo articolo 17, la RT afferma che dall'attuazione del presente decreto si attendono nuove entrate, non quantificabili, legate all'introduzione delle nuove fattispecie sanzionatorie, di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 6.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 14

(Numero Unico Europeo 112)

L'articolo dispone che, per le attività connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali operative realizzate in ambito regionale, le Regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio possono bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di un contingente massimo di personale determinato in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, sulla base di un rapporto pari ad un'unità di personale ogni trentamila residenti. A tal fine, le Regioni possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzate alle assunzioni, in deroga alle previsioni dell'articolo 1, comma 228, primo periodo, della legge n. 208 del 2015.

Una integrazione apportata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, ha previsto che le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni sono subordinate alla verifica dell'assenza di personale in mobilità o in esubero nell'ambito della stessa amministrazione con caratteristiche professionali adeguate alle mansioni richieste.

La RT oltre a descrivere la norma, afferma che la copertura delle assunzioni viene assicurata dalle Regioni che provvedono a valere sulle risorse assunzionali rese disponibili dalle cessazioni dal servizio previste per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.

Al riguardo, atteso che non si deroga al vincolo del pareggio di bilancio (vedi anche articolo 7), non ci sono osservazioni da formulare.

Articolo 15

(Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali)

L'articolo apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 159/2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. In particolare, si stabilisce che tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione rientrino anche coloro che violano le prescrizioni del foglio di via obbligatorio o il divieto di frequentazione di determinati luoghi.

Si stabilisce, inoltre, che, ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possano essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.

La RT evidenzia che la possibilità di disporre delle modalità di controllo simili a quelle disciplinate dall'art. 275-bis del codice di procedura penale (cd. braccialetto elettronico) è prevista nei limiti della disponibilità degli strumenti tecnici di controllo, e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte sui pertinenti capitoli di spesa del Dipartimento della pubblica sicurezza. La proposta consente una maggiore efficacia della misura di prevenzione ed un presumibile, significativo, abbattimento dei costi, legato alla possibilità di verificare da remoto il rispetto delle prescrizioni imposte al prevenuto dall'Autorità giudiziaria.

La possibilità, infatti, di controllare il sorvegliato speciale a distanza, senza il materiale invio di pattuglie in loco, potrà consentire un più proficuo impiego di queste ultime, recuperate ai fini dello svolgimento di altri, importanti compiti istituzionali. Attualmente i braccialetti elettronici disponibili sono 2.000, di cui 200 dotati di dispositivo GPS, e la loro utilizzazione può essere sostenuta con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 16

(Modifica all'articolo 639 del codice penale)

La disposizione integra l'articolo 639 del codice penale, che tratta del deturpamento e imbrattamento di cose altrui. In particolare, si prevede che con la sentenza di condanna il giudice possa disporre l'obbligo di

ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna. Tale possibilità è prevista solo se il fatto è commesso su beni immobili, su mezzi di trasporto pubblici o privati o su cose di interesse storico o artistico.

La RT afferma che la previsione in esame non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo per la sua attuazione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 16-bis (Parcheggiatori abusivi)

La norma nel sostituire l'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992 prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 3.500. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 17 (Clausola di neutralità finanziaria)

L'articolo stabilisce che dall'attuazione del decreto in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dal decreto medesimo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT oltre a descrivere la norma, afferma che dall'attuazione del decreto si attendono nuove entrate, non quantificabili, legate all'introduzione delle nuove fattispecie sanzionatorie, di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 6.

Al riguardo, si ricorda che le clausole di invarianza devono essere accompagnata da idonei dati dimostrativi, come previsto dall'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Gen 2017 [Nota di lettura n. 160](#)
Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (**Atto del Governo n. 380**)
- Feb 2017 [Nota di lettura n. 161](#)
Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (**Atto del Governo n. 377**)
- " [Nota di lettura n. 162](#)
A.S. 2692: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota breve n. 21](#)
Le previsioni economiche di inverno della Commissione europea
- " [Nota breve n. 22](#)
Il pacchetto di inverno del semestre europeo
- " [Nota di lettura n. 163](#)
A.S. 2705: " Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale"
- Mar 2017 [Nota di lettura n. 164](#)
Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (**Atto del Governo n. 381**)
- " [Nota di lettura n. 165](#)
Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (**Atto del Governo n. 383**)
- " [Nota di lettura n. 166](#)
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (**Atto del Governo n. 384**)
- " [Elementi di documentazione n. 67](#)
Prevenzione dell'uso del riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (**Atto del Governo n. 389**)
- " [Elementi di documentazione n. 68](#)
Aspetti di rilievo costituzionale del federalismo fiscale
- " [Nota di lettura n. 167](#)
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (**Atto del Governo n. 392**)
- " [Nota di lettura n. 168](#)
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (**Atto del Governo n. 391**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>